AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
ALES-TERRALBA

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA E DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE

mediante sistema di accreditamento e Buono di Servizio

Documento coordinato con il Disciplinare di Accreditamento
e con il Catalogo delle Prestazioni

Approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 23.10.2026
Approvato con Delibera n.33 dal Consiglio Comunale di Mogoro del 19.11.2026

INDICE

Premessa pag.2

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento pag.2
Art. 2 – Definizioni pag.3
Art. 3 - Definizione e principi generali dei Servizi pag.3
Art. 4 – Destinatari pag.4
Art. 5 - Servizio di Educativa Specialistica Scolastica pag.4
Art. 6 - Servizio di Educativa Territoriale pag.4
Art. 7 - Figure professionali impiegate nei Servizi pag.5

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 8 - Finanziamento dei Servizi pag.9
Art. 9 - Sistema di accreditamento e modalità di gestione pag.9
Art. 10 - Buono di Servizio pag.9
Art. 11 - Organizzazione e competenze dei soggetti coinvolti pag.10

CAPO III - ACCESSO, VALUTAZIONE E ATTIVAZIONE

Art. 12 - Accesso ai Servizi pag.11
Art. 13 - Valutazione del bisogno educativo e sociale pag.12
Art. 14 - Progetto Educativo Individualizzato del Servizio pag.12
Art. 15 - Attivazione del Servizio pag.12

CAPO IV - EROGAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 16 - Modalità di erogazione degli interventi pag.13
Art. 17 - Raccordo con scuola, famiglia e rete territoriale pag.13
Art. 18 - Documentazione e strumenti operativi pag.14
Art. 19 - Sospensione degli interventi pag.14
Art. 20 - Cessazione degli interventi pag.14
Art. 21 - Sostituzione del soggetto accreditato e rinuncia pag.15
Art. 22 - Diritti e doveri dei beneficiari e delle famiglie pag.15
Art. 23 - Monitoraggio, verifica e controlli pag.16

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Tutela dei dati personali pag.16
Art. 25 - Norme di rinvio pag.16
Art. 26 - Entrata in vigore e pubblicazione pag.17

Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e l'erogazione, del Servizio di Educativa Specialistica Scolastica e del Servizio di Educativa Territoriale dell'Ambito Territoriale Sociale PLUS Ales-Terralba in gestione associate con Comuni aderenti.

Il testo è predisposto in coerenza con la normativa nazionale e regionale vigente in materia di sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, tutela dei minori, inclusione scolastica e disabilità, con particolare riferimento alla Legge 8 novembre 2000, n. 328, alla Legge regionale Sardegna 23 dicembre 2005, n. 23 e agli atti di programmazione dell'Ambito.

I Servizi sono organizzati mediante il sistema dell'accreditamento dei soggetti erogatori e l'utilizzo del Buono di Servizio, al fine di garantire uniformità di accesso, libertà di scelta del beneficiario, personalizzazione degli interventi, qualità delle prestazioni, continuità educative e controllo pubblico sul servizio erogato.

Il presente Regolamento deve essere letto in coordinamento con il Disciplinare di Accreditamento e con il Catalogo delle Prestazioni. Il Regolamento disciplina i principi, il procedimento di accesso, la presa in carico e l'organizzazione generale dei Servizi; il Disciplinare regola i requisiti e gli obblighi dei soggetti accreditati nonché le modalità operative di registrazione, rendicontazione, fatturazione e controllo; il Catalogo individua le prestazioni, le figure professionali, i requisiti professionali e gli standard qualitativi richiesti.

La gestione associata è finalizzata a garantire risposte omogenee ai bisogni educativi e sociali dei beneficiari e delle loro famiglie, a favorire l'inclusione scolastica e sociale, a rafforzare le reti territoriali e a promuovere la collaborazione tra Servizi Sociali, istituzioni scolastiche, servizi sanitari, famiglie e comunità educante.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, le modalità di accesso, gestione, erogazione e monitoraggio del Servizio di Educativa Specialistica Scolastica e del Servizio di Educativa Territoriale, gestiti in forma associata nell'Ambito Territoriale Sociale PLUS Ales-Terralba.

I Servizi sono finalizzati a promuovere il benessere, l'inclusione, la partecipazione, l'autonomia personale, relazionale e sociale e lo sviluppo delle potenzialità dei beneficiari, attraverso interventi educativi individualizzati e di gruppo realizzati nei diversi contesti di vita.

Il sistema si articola nelle seguenti linee di intervento:

a) Educativa Specialistica Scolastica;

b) Educativa Territoriale.

L'erogazione delle prestazioni avviene mediante soggetti accreditati iscritti nell'Albo Unico dei fornitori e attraverso Buoni di Servizio emessi sulla base della valutazione professionale del Servizio Sociale competente e del progetto individualizzato.

Le modalità operative del sistema di accreditamento e i contenuti tecnico-professionali delle prestazioni sono disciplinati rispettivamente dal Disciplinare di Accreditamento e dal Catalogo delle Prestazioni.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) Ambito Territoriale Sociale PLUS Ales-Terralba: l'Ambito territoriale costituito secondo gli atti istituzionali vigenti, nell'ambito del quale i Servizi di cui al presente Regolamento sono gestiti in forma associata dai Comuni aderenti;

b) Comune capofila: il Comune individuato quale ente gestore dell'Ambito per le funzioni amministrative e contabili connesse alla gestione associate del servizio;

c) Ufficio di Piano: la struttura tecnico-amministrativa dell'Ambito competente per programmazione, coordinamento, gestione amministrativa, monitoraggio e controllo del sistema di accreditamento e dei Buoni di Servizio;

d) Servizio Sociale competente: il Servizio Sociale del Comune di residenza del minore o l'operatore sociale individuato dagli atti dell'Ambito, competente alla valutazione, presa in carico sociale, definizione e verifica del progetto individualizzato;

e) Beneficiario: la persona ammessa a una delle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento;

f) Progetto Educativo Individualizzato, di seguito PEI: il progetto predisposto dall'educatore professionale, in linea con le indicazioni rese dal Servizio Sociale competente, nel quale vengono definiti bisogni, obiettivi, tipologia di intervento, intensità, durata e le modalità di verifica degli obiettivi in itinere. Il Pei viene utilizzato come strumento di progettazione a scuola, in quanto previsto dalla normativa per gli alunni con disabilità;

g) Buono di Servizio: il titolo personale e nominativo che permette la fruizione delle prestazioni previste nel PEI, presso il soggetto accreditato, scelto dal beneficiario, dalla famiglia o da chi esercita la responsabilità genitoriale;

h) Soggetto accreditato: l'operatore economico o l'Ente del Terzo Settore iscritto nell'Albo per l'erogazione delle prestazioni educative oggetto del presente Regolamento;

i) Catalogo delle Prestazioni: il documento che individua le prestazioni, le figure professionali, i requisiti, gli standard qualitativi e le modalità generali di svolgimento degli interventi;

l) Disciplinare di Accreditamento: l'atto che disciplina requisiti, obblighi, rapporti e modalità operative dei soggetti accreditati.

Art. 3 - Definizione e principi generali dei Servizi

I Servizi educativi disciplinati dal presente Regolamento costituiscono interventi socioeducativi personalizzati rivolti alle persone, finalizzati a sostenere i percorsi di crescita, inclusione, autonomia e partecipazione.

I Servizi sono organizzati e gestiti in forma associata dall'Ambito Territoriale Sociale PLUS Ales-Terralba, per il tramite del Comune capofila e dell'Ufficio di Piano, in raccordo con i Servizi Sociali dei Comuni aderenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dagli atti di programmazione dell'Ambito e dal presente Regolamento.

Gli interventi sono attivati sulla base della valutazione professionale del bisogno e del PEI e sono erogati mediante il sistema dell'accreditamento e del Buono di Servizio.

I Servizi si ispirano ai principi di centralità e interesse superiore del beneficiario, personalizzazione, inclusione, continuità educativa, partecipazione della famiglia, integrazione tra servizi, libertà di scelta del soggetto accreditato, appropriatezza, qualità, trasparenza e uniformità di trattamento.

Art. 4 - Destinatari

I Servizi sono rivolti ai residenti e nei Comuni aderenti alla gestione associata che, sulla base della valutazione professionale del Servizio Sociale competente, presentino bisogni educativi, sociali o relazionali per i quali risulti appropriata l'attivazione di uno degli interventi disciplinati dal presente Regolamento.

L'ammissione non deriva automaticamente dall' appartenenza a una categoria, ma è subordinata alla valutazione professionale del bisogno, alla definizione del PEI e alla disponibilità delle risorse.

I Servizi sono garantiti nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, appropriatezza e uniformità di trattamento nei confronti dei cittadini residenti nei Comuni aderenti alla gestione associata.

Art. 5 - Servizio di Educativa Specialistica Scolastica

Sono destinatari dell'Educativa Specialistica Scolastica i minori con disabilità certificata ai sensi della normativa vigente legge 104/92 art.3 e i minori con bisogni educativi complessi (BES) per i quali, in relazione alla situazione individuale e alla valutazione dei servizi competenti, sia necessario un intervento educativo specialistico nel percorso scolastico.

Il Servizio di Educativa Specialistica Scolastica è finalizzato a favorire l'inclusione, la partecipazione alla vita scolastica, lo sviluppo dell'autonomia personale, relazionale e sociale, la valorizzazione delle capacità e delle potenzialità del minore.

L'intervento si realizza nel contesto scolastico e, ove previsto dal progetto individualizzato e dal Catalogo delle Prestazioni, negli ulteriori contesti educativi funzionali alla continuità tra scuola, famiglia e comunità.

L'intervento educativo specialistico si coordina, quando presente, con il Piano Educativo Individualizzato scolastico e con gli altri strumenti di progettazione adottati dalla scuola e dai servizi competenti, senza sovrapporsi alle funzioni proprie del personale docente, di sostegno o delle altre figure istituzionalmente preposte.

I contenuti puntuali delle attività, i requisiti professionali e gli standard di erogazione e gli eventuali limiti di ciascun intervento sono definiti dal Catalogo delle Prestazioni.

Art. 6 - Servizio di Educativa Territoriale

Sono destinatari dell'Educativa Territoriale i beneficiari che presentino condizioni di fragilità personale, relazionale, comportamentale, familiare o sociale, situazioni di svantaggio economico, culturale o linguistico, difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali o altre condizioni che rendano opportuno un intervento educativo nel domicilio, nel territorio o negli altri contesti di vita.

Il Servizio di Educativa Territoriale è finalizzato a sostenere la persona nelle situazioni di fragilità, disagio o vulnerabilità, promuovendo lo sviluppo delle autonomie personali e sociali, delle

competenze relazionali e comunicative, il rafforzamento delle capacità genitoriali e la partecipazione alla vita comunitaria.

Gli interventi possono essere realizzati presso il domicilio, nei servizi educativi e sociali, nei luoghi di aggregazione, nelle risorse del territorio e negli altri contesti individuati dal PEI.

Gli interventi possono essere individuali o di gruppo e possono comprendere attività educative, di socializzazione, sostegno alle attività didattiche, accompagnamento, orientamento, supporto alle funzioni educative familiari e ulteriori attività previste dal Catalogo.

Il Servizio può essere attivato anche nell'ambito di percorsi di tutela o di presa in carico integrata con i servizi sociali e sociosanitari, nel rispetto delle competenze dei diversi soggetti coinvolti.

I contenuti puntuali delle attività, i requisiti professionali e gli standard di erogazione e gli eventuali limiti di ciascun intervento sono definiti dal Catalogo delle Prestazioni.

Art. 7 - Figure professionali impiegate nei Servizi

Le prestazioni sono erogate da personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, dal Disciplinare di Accreditamento e dal Catalogo delle Prestazioni.

In relazione alla tipologia dell'intervento e agli obiettivi del PEI possono essere attivate le seguenti figure:

- Educatori professionali;
- Equipe di Coordinamento del servizio: Pedagogista e Psicologo

Educatore Professionale

L'educatore professionale è la figura incaricata della progettazione operativa, dell'attuazione e della verifica degli interventi educativi rivolti ai beneficiari del servizio, in coerenza con il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) o con il progetto educativo predisposto.
Nello specifico, l'educatore:

- Rileva i bisogni educativi attraverso l'osservazione sistematica e la partecipazione agli incontri di valutazione;
- Elabora, in collaborazione con la rete dei servizi, gli obiettivi educativi e le strategie di intervento;
- Favorisce lo sviluppo dell'autonomia personale, sociale e relazionale della persona, valorizzandone le capacità e le potenzialità;
- Progetta e realizza attività educative, laboratoriali e di socializzazione finalizzate allo sviluppo delle competenze personali e relazionali;
- Monitora costantemente l'andamento degli interventi, verificando il raggiungimento degli obiettivi previsti e proponendo eventuali modifiche al progetto educativo;
- Redige la documentazione prevista dal servizio, comprese relazioni periodiche, schede di osservazione e registrazione delle attività svolte;
- Partecipa agli incontri di équipe, ai tavoli di rete, ai gruppi di lavoro operativi (glo), agli incontri con la scuola, la famiglia e i servizi sociosanitari quando previsti;
- Opera nel rispetto della normativa in materia di tutela dei minori, protezione dei dati personali, sicurezza sul lavoro e del codice deontologico della professione.

Considerata la complessità e la specificità dell'intervento educativo domiciliare, è importante assicurare la piena partecipazione dell'educatore all'equipe multiprofessionale – anche in integrazione tra sistema pubblico dei servizi e terzo settore - con la quale condividere le osservazioni,

gli accadimenti e le analisi rispetto ai bisogni e alle risposte da garantire.

Equipe di Coordinamento del servizio: Pedagogista e Psicologo

L'Équipe di Coordinamento dei Servizi Educativi è costituita da due figure professionali, lo psicologo e il pedagogista, e l'operatore sociale del Comune di residenza della persona. Le competenze specifiche e complementari dei professionisti coinvolti concorrono alla programmazione, al coordinamento, al monitoraggio e al miglioramento della qualità degli interventi educativi.

La supervisione e il coordinamento degli interventi sotto il profilo socio-psico-pedagogico competono al Servizio Sociale comunale, che può avvalersi dell'Équipe di Coordinamento comunale oppure prevedere, all'interno della richiesta di attivazione del servizio, un monte ore dedicato alle attività di coordinamento e agli interventi specialistici di uno psicologo e/o di un pedagogista. I Comuni che dispongono già di una propria équipe di coordinamento possono avvalersi della stessa per lo svolgimento delle suddette funzioni.

Psicologo

Lo psicologo svolge una funzione specialistica di consulenza, supporto metodologico e promozione del benessere psicologico e relazionale, contribuendo al miglioramento della qualità degli interventi educativi rivolti a adulti, ai minori e alle loro famiglie.

La sua presenza nell'équipe favorisce l'integrazione tra le competenze psicologiche, pedagogiche e sociali, consentendo una lettura multidimensionale dei bisogni dei destinatari e delle problematiche che possono emergere nella gestione dei servizi. L'attività professionale dello psicologo si inserisce in una prospettiva di prevenzione, promozione del benessere, sostegno alle competenze educative e qualificazione delle pratiche professionali, nel rispetto delle specifiche competenze e responsabilità delle altre figure coinvolte.

In particolare, lo psicologo:

- fornisce consulenza agli educatori, ai coordinatori dei servizi e agli altri professionisti coinvolti, al fine di favorire una migliore comprensione delle dinamiche psicologiche, emotive e relazionali che caratterizzano i contesti educativi. In particolare, supporta gli operatori nell'analisi delle situazioni complesse, nella lettura dei comportamenti dei beneficiari e nell'individuazione di strategie relazionali ed educative adeguate ai bisogni rilevati. Contribuisce, inoltre, a promuovere modalità di intervento coerenti e condivise, evitando risposte frammentarie o esclusivamente centrate sulla gestione immediata delle criticità. La consulenza è orientata al rafforzamento delle competenze professionali degli operatori e non si configura, di per sé, come attività di diagnosi o trattamento psicologico dei beneficiari.
- collabora con il coordinamento nella definizione, revisione e valutazione dei progetti educativi, apportando il proprio contributo specialistico nella lettura dei bisogni e nella scelta delle strategie di intervento. Concorre all'individuazione degli obiettivi di benessere psicologico e relazionale, alla definizione di modalità di gestione delle situazioni problematiche e alla predisposizione di interventi volti a favorire l'inclusione, l'autonomia, la socializzazione e lo sviluppo delle competenze emotive e relazionali.
- Partecipa alla verifica dell'andamento degli interventi, contribuendo a individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati e a proporre gli opportuni adeguamenti. Il suo apporto

si integra con quello del coordinatore e degli educatori, senza sostituirsi alle responsabilità pedagogiche e organizzative proprie di tali figure.
- contribuisce a promuovere una relazione collaborativa tra i servizi educativi e le famiglie, sostenendo gli operatori nella gestione delle comunicazioni, nella prevenzione dei conflitti e nella comprensione delle difficoltà che possono interferire con la partecipazione della famiglia al percorso educativo. Può fornire indicazioni per la gestione di colloqui complessi, per la comunicazione di criticità relative al comportamento o all'inserimento del minore e per la costruzione di un rapporto fondato sulla fiducia, sull'ascolto e sulla corresponsabilità educativa. Quando necessario e nell'ambito del mandato assegnato, può concorrere al raccordo con i servizi territoriali competenti, nel rispetto della riservatezza, della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle procedure previste per la condivisione delle informazioni.
- favorisce il raccordo tecnico con le altre professionalità e con i servizi territoriali, quali i servizi sociali comunali, i servizi sanitari e sociosanitari, i servizi specialistici per l'età evolutiva e le altre risorse educative presenti sul territorio.
- Partecipa alle attività di monitoraggio e valutazione dei servizi educativi, contribuendo a individuare indicatori utili per analizzare il benessere dei destinatari, la qualità delle relazioni educative e l'efficacia delle strategie adottate. Attraverso il confronto periodico con i coordinatori e gli operatori, contribuisce a rilevare bisogni emergenti, criticità ricorrenti e necessità di revisione degli interventi.
- partecipa agli incontri dell'Équipe di Coordinamento secondo le modalità organizzative stabilite, collabora alla discussione delle situazioni rilevanti, formula proposte tecniche e concorre alla definizione di strategie condivise.

Pedagogista

Il pedagogista svolge funzioni di progettazione, consulenza, coordinamento pedagogico e supervisione metodologica, garantendo la qualità educativa degli interventi e la coerenza tra i bisogni della persona, gli obiettivi del progetto educativo e le azioni realizzate dagli operatori.
In particolare, il pedagogista:
- Effettua l'analisi dei bisogni educativi della persona e del contesto familiare e sociale, contribuendo alla definizione del progetto educativo;
- Collabora alla predisposizione, all'aggiornamento e alla verifica dei progetti educativi individualizzati (pei) e degli altri progetti educativi personalizzati;
- Fornisce consulenza pedagogica agli educatori, alle famiglie, e ai servizi della rete territoriale;
- Assicura il supporto metodologico agli operatori, promuovendo l'adozione di strategie educative coerenti con gli obiettivi progettuali e con le più recenti evidenze pedagogiche;
- Svolge attività di supervisione pedagogica individuale e di gruppo, finalizzata alla riflessione sulle pratiche educative, alla gestione delle situazioni complesse e al miglioramento continuo della qualità degli interventi;
- Partecipa agli incontri di rete con i servizi sociali, servizi sanitari e altri soggetti coinvolti nel progetto, contribuendo alla definizione di strategie educative condivise;
- Promuove interventi di prevenzione, inclusione e promozione del benessere nei contesti educativi e comunitari;
- Predispone relazioni pedagogiche, strumenti di osservazione, monitoraggio e valutazione degli interventi, contribuendo alla verifica degli esiti e al raggiungimento degli obiettivi;
- Promuove iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione rivolte agli operatori, alle famiglie e agli altri soggetti della rete educativa;

- Opera nel rispetto della normativa vigente, del proprio profilo professionale e dei principi deontologici, favorendo la costruzione di una rete educativa integrata orientata all'inclusione, alla partecipazione e alla valorizzazione delle risorse della persona, del minore e del nucleo familiare.

Coordinatore del Servizio
Il coordinatore del servizio, nominato tra lo psicologo e il Pedagogista dell'equipe di coordinamento, garantisce l'organizzazione, il funzionamento e la qualità del servizio, assicurando il raccordo tra l'Ente committente, gli operatori, le famiglie e i servizi territoriali.

In particolare, il coordinatore:
- La presa in carico e l'avvio del servizio con abbinamento utente/operatore: assegna gli educatori ai singoli interventi sulla base dei bisogni rilevati e delle competenze professionali richieste;
- Organizza e coordina le attività del servizio, assicurandone la continuità e l'efficacia;
- Cura la programmazione degli interventi, la gestione delle sostituzioni e la copertura del servizio in caso di assenze del personale;
- Fornisce supporto tecnico e metodologico agli educatori, promuovendo momenti di confronto, supervisione e verifica;
- Monitora la qualità degli interventi educativi attraverso incontri periodici, osservazioni, raccolta di dati e verifica degli esiti;
- Mantiene i rapporti istituzionali con il comune, le istituzioni scolastiche, l'azienda sanitaria, i servizi sociali e gli altri soggetti della rete territoriale;
- Partecipa agli incontri di programmazione, ai tavoli tecnici e ai glo, quando previsto, garantendo il coordinamento degli interventi educativi;
- Verifica la corretta compilazione della documentazione di servizio, delle relazioni educative e dei registri delle attività;
- Promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e la diffusione di metodologie educative condivise;
- Predispone report periodici sull'andamento del servizio e formula proposte di miglioramento organizzativo e qualitativo;
- Vigila sul rispetto del presente regolamento, delle disposizioni contrattuali, della normativa vigente e degli standard qualitativi previsti dal servizio.
- Si impegna a inoltrare con scadenza trimestrale una relazione sull'andamento del servizio al servizio sociale comunale e all'ufficio di piano;
- Cura la gestione amministrativa (monitoraggio ore; interruzioni e sospensioni del servizio; rendicontazione e report periodici sugli interventi svolti);
- Eventuali tempestive segnalazioni su: servizio / beneficiari / interventi all'ufficio plus e/o ai servizi sociali competenti.

I requisiti, le funzioni, le attività e gli standard delle singole figure sono disciplinati dal Catalogo delle Prestazioni.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 8 - Finanziamento dei Servizi

I Servizi sono finanziati nei limiti delle risorse disponibili e secondo gli stanziamenti annualmente destinati alla gestione associata.

Le risorse possono essere costituite da:

- Fondi regionali destinati ai servizi in gestione associata;
- Trasferimenti dei comuni aderenti destinati agli interventi in favore dei propri cittadini;
- Ulteriori risorse nazionali, regionali, europee o provenienti da altri enti;
- Ulteriori finanziamenti acquisiti dall'Ambito per le medesime finalità.

Le risorse sono gestite dal Comune capofila per il tramite dell'Ufficio di Piano, nell'ambito della gestione associata dei Servizi di Educativa Specialistica Scolastica di Educativa Territoriale.

I termini e le modalità per la comunicazione dei fabbisogni e per il trasferimento delle risorse da parte dei Comuni sono definiti con gli atti organizzativi e amministrativi dell'Ambito.

Art. 9 - Sistema di accreditamento e modalità di gestione

I Servizi sono organizzati mediante il sistema dell'accreditamento dei soggetti erogatori e l'utilizzo del Buono di Servizio, al fine di garantire libertà di scelta, qualità, continuità educativa e personalizzazione degli interventi.

Possono erogare le prestazioni esclusivamente i soggetti accreditati e iscritti nell'Albo Unico per le specifiche prestazioni educative autorizzate secondo quanto previsto dal Disciplinare di Accreditamento.

L'accreditamento abilita il soggetto all'erogazione delle prestazioni nei limiti dei Buoni di Servizio emessi, previa verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti previsti dal Disciplinare e dal Catalogo.

L'iscrizione all'Albo non comporta alcun diritto a un numero minimo di beneficiari, a un volume minimo di prestazioni o a un corrispettivo minimo.

Le modalità di iscrizione, conferma, aggiornamento, sospensione, revoca o cancellazione dall'Albo sono disciplinate dal Disciplinare di Accreditamento.

Art. 10 - Buono di Servizio

Il Buono di Servizio è il titolo che autorizza il beneficiario alla fruizione delle prestazioni educative previste nel PEI presso il soggetto accreditato prescelto.

Il Buono è personale, nominativo e non cedibile e non può essere utilizzato per prestazioni diverse da quelle autorizzate.

Il Buono contiene:

- numero identificativo e data di emissione;
- Comune di residenza;
- dati identificativi del beneficiario e del referente familiare (se minore);
- tipologia di servizio;

- soggetto accreditato prescelto;
- durata;
- tipologia e quantità delle prestazioni autorizzate, con indicazione del monte ore ove previsto;
- figure professionali autorizzate;
- valore economico complessivo;
- ogni ulteriore elemento previsto dalle procedure vigenti.

L'emissione, trasmissione, utilizzo, modifica, registrazione e chiusura del Buono avvengono secondo le modalità previste dal Disciplinare e dagli atti dell'Ambito.

Le variazioni del PEI che incidano su tipologia, intensità, durata, valore economico o soggetto erogatore comportano l'aggiornamento o la sostituzione del Buono secondo le procedure vigenti.

Art. 11 - Organizzazione e competenze dei soggetti coinvolti

L'organizzazione dei Servizi è assicurata dall'Ambito, per il tramite dell'Ufficio di Piano, in raccordo con i Servizi Sociali competenti e con i soggetti accreditati.

Conferenza dei Sindaci	• Esercita le funzioni di indirizzo politico-programmatico dell'ambito; • Approva gli indirizzi generali della gestione associata; • Approva i criteri generali di ripartizione delle risorse; • Verifica l'andamento complessivo della gestione associata. • Approva il regolamento di funzionamento del servizio;

Servizi Sociali dei Comuni assicura	• Informazione e accesso; • Valutazione professionale del bisogno; • Richiesta di attivazione del servizio all'ufficio di piano; • Definizione e verifica del pei; • Determinazione della tipologia, dell'intensità e della durata degli interventi; richiesta di attivazione all'ufficio di piano; • Monitoraggio sociale del progetto; • Comunicazione delle variazioni, sospensioni, cessazioni e rinunce. • Verifica rendicontazione con il plus: sarà facoltà di ogni comune scegliere se verificare in autonomia la rendicontazione o se incaricare l'ufficio di piano;

Ufficio di Piano Del comune capofila PLUS	• Gestione delle procedure di accreditamento; • Istituzione e aggiornamento dell'albo; • Predispone la modulistica e gli strumenti operativi uniformi; • Emissione dei buoni di servizio gestione amministrativa e contabile; • Verifica della rendicontazione con i servizi sociali comunali: sarà facoltà di ogni comune scegliere se verificare in autonomia la rendicontazione o se incaricare l'ufficio di piano; • Autorizzazione alla fatturazione e relativa liquidazione alle ditte delle spese sostenute per l'erogazione del servizio;

	• Monitoraggio e controllo; • Raccordo tra comuni, soggetti accreditati e ulteriori servizi coinvolti.

Il soggetto accreditato assicura:	• Erogazione degli interventi sulla base delle richieste pervenute dall'ufficio di Piano, delle prestazioni autorizzate e dei PEI; • Garantisce personale professionalmente qualificato, assicura la continuità degli interventi garantendo le sostituzioni necessarie; • Coordinamento operativo e continuità del servizio; • Costante collaborazione e raccordo con l'Ufficio di piano, con le famiglie, con i servizi sociali comunali e gli eventuali ulteriori servizi territoriali coinvolti, al fine di garantire una efficace presa in carico e realizzazione degli interventi richiesti; • Segnalazione tempestiva di criticità; • Corretta documentazione e rendicontazione; • Tempestiva rendicontazione trimestrale del servizio all'ufficio di Piano e ai Servizi Sociali Comunali tramite giornaliere, relazioni e timesheet ove previsto; • Mantenimento dei requisiti di accreditamento; • Ogni altro onere previsto nel disciplinare;

La presa in carico sociale, la valutazione del bisogno, l'ammissione, la definizione e la modifica del PEI restano di competenza del Servizio Sociale competente e non possono essere autonomamente effettuate dal soggetto accreditato.

CAPO III - ACCESSO, VALUTAZIONE E ATTIVAZIONE

Art. 12 - Accesso ai Servizi

L'accesso avviene su richiesta della persona, o di chi esercita la responsabilità genitoriale nei servizi attivati in favori di minore ovvero, nei casi previsti dalla normativa e dagli atti dell'Ambito, su proposta del Servizio Sociale competente.

La richiesta è presentata al Servizio Sociale del Comune di residenza mediante la modulistica predisposta dall'Ambito. Alla domanda è allegata la documentazione richiesta dalle procedure vigenti e ogni ulteriore elemento utile alla valutazione del bisogno.

Il Servizio Sociale verifica la completezza della documentazione e procede all'istruttoria e alla valutazione professionale.

L'eventuale ricorso ad avvisi pubblici per specifiche linee di intervento o fonti di finanziamento è disciplinato dai relativi atti amministrativi e non costituisce modalità ordinaria di accesso ai Servizi.

Ciascun Comune può scegliere autonomamente se procedere mediante la pubblicazione di un avviso pubblico oppure adottare una modalità di accesso a sportello, consentendo la presentazione delle richieste in qualsiasi momento, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Art. 13 - Valutazione del bisogno educativo e sociale

Il Servizio Sociale competente effettua la valutazione professionale considerando la situazione personale, familiare, scolastica e sociale del beneficiario, le risorse e le criticità del contesto, la rete formale e informale e gli eventuali interventi già attivi.

La valutazione può avvenire mediante colloqui, osservazione, acquisizione di documentazione, raccordo con la scuola, con i servizi sanitari e sociosanitari e con gli altri soggetti della rete, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

La valutazione individua la tipologia di servizio appropriata, gli obiettivi, la figura o le figure professionali necessarie, il monte ore o l'intensità dell'intervento, la durata e le modalità di verifica.

Qualora il bisogno non sia compatibile con le prestazioni oggetto del presente Regolamento, il Servizio Sociale orienta il nucleo verso altri interventi o servizi ritenuti appropriati.

Art. 14 - Progetto Educativo Individualizzato del Servizio

Il PEI progetto predisposto dall'educatore professionale, in linea con le indicazioni rese dal Servizio Sociale in collaborazione, secondo il caso, con il beneficiario e la famiglia, il soggetto accreditato e gli altri servizi coinvolti.

Il PEI definisce:

- bisogni e risorse del beneficiario e del contesto;
- obiettivi educativi;
- tipologia di servizio;
- prestazioni e figure professionali autorizzate;
- intensità e monte ore;
- durata;
- contesti di svolgimento;
- modalità di raccordo con famiglia, scuola e servizi;
- modalità e tempi di monitoraggio e verifica.

Per gli interventi di Educativa Specialistica Scolastica, il PEI è coordinato, con gli altri strumenti di progettazione educativa adottati dalla scuola, nel rispetto delle competenze istituzionali.

Il PEI costituisce il presupposto per l'emissione del Buono di Servizio e può essere verificato, modificato o rimodulato esclusivamente dal Servizio Sociale competente in relazione all'evoluzione dei bisogni e agli esiti dell'intervento.

Il soggetto accreditato attua le prestazioni autorizzate e segnala tempestivamente eventuali esigenze di modifica senza poter modificare autonomamente il progetto.

Art. 15 - Attivazione del Servizio

A seguito della definizione del PEI e della verifica della disponibilità delle risorse, il Servizio Sociale competente trasmette all'Ufficio di Piano la richiesta di attivazione secondo le modalità operative vigenti.

Il beneficiario sceglie il soggetto accreditato tra quelli iscritti nell'Albo, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Ufficio di Piano e secondo le modalità previste dal Disciplinare di Accreditamento.

L'Ufficio di Piano verifica la regolarità amministrativa della richiesta, emette il Buono di Servizio e ne cura la trasmissione ai soggetti interessati secondo le modalità operative previste dal Disciplinare.

Il soggetto accreditato provvede all'avvio operativo dell'intervento e all'individuazione degli operatori nel rispetto del PEI, del Buono, del Catalogo e del Disciplinare.

I nominativi e la documentazione attestante i requisiti degli operatori sono comunicati all'Ufficio di Piano secondo quanto previsto dal Catalogo e dal Disciplinare.

CAPO IV - EROGAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 16 - Modalità di erogazione degli interventi

Gli interventi sono erogati dal soggetto accreditato scelto dal beneficiario, nel rispetto del PEI, del Buono di Servizio, del Catalogo delle Prestazioni, del Disciplinare e del presente Regolamento.

La supervisione e il coordinamento sotto il profilo socio-psico-pedagogico degli stessi è di competenza del Servizio Sociale comunale, anche per il tramite delle equipe di coordinamento comunali o distrettuali, qualora istituite.

L'Educativa Specialistica Scolastica è svolta presso l'istituzione scolastica frequentata dal minore, anche se ubicata al di fuori del territorio dell'Ambito, purché il beneficiario sia residente o domiciliato in un Comune aderente alla gestione associata e l'intervento sia autorizzato nel PEI.

L'Educativa Territoriale può essere svolta presso il domicilio, nei servizi e nelle risorse del territorio, negli spazi di aggregazione e negli ulteriori contesti individuati nel PEI.

Giorni, orari, frequenza e durata degli interventi sono definiti in coerenza con il PEI e con gli standard e le fasce di erogazione previste dal Catalogo delle Prestazioni, evitando di cristallizzare nel presente Regolamento orari suscettibili di aggiornamento.

In via ordinaria, il Servizio può essere garantito dal lunedì al sabato, secondo la programmazione definita dall'Ufficio di Piano e dal soggetto gestore. L'articolazione ordinaria può prevedere: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.00; il sabato, dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Il soggetto accreditato assicura la continuità educativa, la sostituzione tempestiva del personale quando prevista e il rispetto degli standard organizzativi e professionali.

Eventuali prestazioni ulteriori richieste direttamente al soggetto accreditato e non comprese nel Buono di Servizio restano a totale carico della famiglia e devono essere chiaramente distinte, sotto il profilo documentale e contabile, dalle prestazioni finanziate dall'Ambito.

Art. 17 - Raccordo con scuola, famiglia e rete territoriale

La realizzazione degli interventi si fonda sul raccordo tra Servizio Sociale, famiglia, soggetto accreditato, istituzione scolastica e, ove necessario, servizi sanitari e sociosanitari e altri soggetti della comunità educante.

Nell'Educativa Specialistica Scolastica il raccordo con la scuola è finalizzato a garantire coerenza tra l'intervento educativo specialistico e il percorso scolastico del minore, senza sovrapposizione alle funzioni proprie dell'istituzione scolastica.

Gli operatori possono partecipare, quando previsto e nel rispetto delle competenze istituzionali, agli incontri di équipe, ai tavoli di rete, agli incontri con la scuola e ai Gruppi di Lavoro Operativi.

Nell'Educativa Territoriale il raccordo con il beneficiario, la famiglia e con le risorse del territorio è finalizzato a sostenere il percorso di crescita, rafforzare le competenze educative familiari e favorire la partecipazione e l'inclusione nella comunità.

Art. 18 - Documentazione e strumenti operativi

Gli strumenti di osservazione, progettazione operativa, monitoraggio, relazione e registrazione delle attività sono definiti dal Disciplinare, dal Catalogo e dalla modulistica adottata dall'Ufficio di Piano.

La documentazione predisposta dal soggetto accreditato ha natura operativa e non sostituisce la documentazione professionale e amministrativa propria del Servizio Sociale o dell'istituzione scolastica.

Le modalità di registrazione delle prestazioni, compilazione delle giornaliere o dei timesheet, rendicontazione, fatturazione e pagamento sono disciplinate dal Disciplinare di Accreditamento e dagli atti amministrativi dell'Ambito.

Art. 19 - Sospensione degli interventi

Gli interventi possono essere sospesi, in tutto o in parte, in caso di:

- richiesta motivata del beneficiario o della famiglia;
- assenza temporanea del beneficiario, ricovero o altra situazione che impedisca temporaneamente la prestazione;
- sospensione delle attività scolastiche quando incompatibile con la prosecuzione dell'intervento scolastico;
- temporanea impossibilità oggettiva di erogazione;
- ripetute assenze non comunicate;
- situazioni che rendano temporaneamente non appropriata o non possibile la prosecuzione.

Il soggetto accreditato non può sospendere autonomamente il servizio, salvo situazioni eccezionali di immediato rischio in cui non sia possibile assicurare la tutela dell'incolumità del personale incaricato, delle quali deve dare tempestiva comunicazione al Servizio Sociale e all'Ufficio di Piano.

La sospensione è valutata dal Servizio Sociale competente e può comportare la rimodulazione del PEI e del Buono di Servizio.

Art. 20 - Cessazione degli interventi

Gli interventi cessano in caso di:

- rinuncia del beneficiario o di chi esercita la responsabilità sul minore;
- conclusione del periodo previsto dal PEI e dal Buono;
- raggiungimento degli obiettivi o venir meno del bisogno;
- trasferimento della residenza fuori dai Comuni aderenti, salvo eventuali disposizioni transitorie;

- impossibilità di proseguire il progetto per sopravvenute condizioni incompatibili con il servizio;
- ulteriori casi previsti dalla normativa o dagli atti dell'Ambito.

La cessazione è disposta dal Servizio Sociale competente, in raccordo con l'Ufficio di Piano, previa valutazione della situazione e comunicazione alla famiglia e al soggetto accreditato.

Le difficoltà organizzative del singolo soggetto accreditato non determinano automaticamente la cessazione della presa in carico; ove possibile, l'Ambito assicura la continuità attraverso la scelta o l'individuazione di altro soggetto accreditato secondo le procedure vigenti.

Art. 21 - Sostituzione del soggetto accreditato e rinuncia

Il beneficiario o la famiglia può richiedere la sostituzione del soggetto accreditato secondo le modalità e i termini stabiliti dal Disciplinare di Accreditamento.

Il Servizio Sociale competente valuta la coerenza della richiesta con gli obiettivi del PEI e ne cura il raccordo con l'Ufficio di Piano.

La sostituzione produce effetti per le prestazioni non ancora erogate e comporta l'aggiornamento o la sostituzione del Buono di Servizio.

Il beneficiario o la famiglia può rinunciare al servizio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Servizio Sociale e al soggetto accreditato secondo le procedure vigenti.

In presenza di reiterate richieste di sostituzione o di criticità significative, l'Ufficio di Piano e il Servizio Sociale possono approfondire le motivazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 22 - Diritti e doveri dei beneficiari e delle famiglie

Il beneficiario e la famiglia hanno diritto:

- a ricevere informazioni chiare sul funzionamento dei Servizi;
- a partecipare, secondo età, capacità e ruolo, alla definizione e alla verifica del progetto;
- a scegliere il soggetto accreditato;
- a ricevere prestazioni coerenti con il PEI e con il Buono;
- a richiedere la sostituzione del soggetto accreditato secondo le procedure vigenti;
- alla riservatezza e protezione dei dati personali;
- a segnalare disservizi e criticità al Servizio Sociale e all'Ufficio di Piano.

Il beneficiario e la famiglia sono tenuti a:

- collaborare alla realizzazione del progetto;
- favorire, per quanto di propria competenza, la partecipazione del minore;
- comunicare tempestivamente assenze e variazioni rilevanti;
- rispettare gli operatori e le modalità organizzative concordate;
- non richiedere prestazioni non autorizzate nell'ambito del Buono di Servizio.

È fatto divieto agli operatori di richiedere o accettare dai beneficiari o dai familiari compensi, regali o altre utilità in relazione alle prestazioni finanziate mediante Buono di Servizio.

Art. 23 - Monitoraggio, verifica e controlli

L'Ufficio di Piano, in raccordo con i Servizi Sociali competenti, assicura il monitoraggio e il controllo dei Servizi al fine di garantire qualità, appropriatezza, continuità e corretto utilizzo delle risorse.

Le verifiche di monitoraggio e controllo possono riguardare:

- corrispondenza tra prestazioni autorizzate, erogate e rendicontate;
- regolarità della documentazione;
- rispetto degli standard professionali e organizzativi;
- mantenimento dei requisiti di accreditamento;
- continuità educativa;
- reclami e segnalazioni;
- qualità percepita da beneficiari, famiglie e, ove pertinente, istituzioni scolastiche;
- efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi del PEI.

I controlli possono essere documentali, telefonici, telematici, svolti mediante colloqui, visite nei luoghi di erogazione, acquisizione di relazioni o altri strumenti ritenuti appropriati.

I soggetti accreditati sono tenuti a collaborare alle attività di verifica e a fornire la documentazione richiesta. L'accertamento di irregolarità o inadempienze comporta l'applicazione delle misure previste dal Disciplinare di Accreditamento.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, connesso all'accesso, alla valutazione, all'erogazione e al monitoraggio dei Servizi è effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Ambito Territoriale Sociale, i Comuni aderenti, l'Ufficio di Piano, i Servizi Sociali, le istituzioni e i soggetti accreditati trattano i dati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione dei Servizi e secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Particolare attenzione è assicurata allo scambio di informazioni riguardanti minori tra servizi sociali, scuola, servizi sanitari e soggetti accreditati, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e minimizzazione.

Il beneficiario riceve idonea informativa sul trattamento dei dati personali e, ove necessario, presta il consenso secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I soggetti accreditati sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esecuzione del servizio e a adottare misure organizzative e tecniche idonee alla protezione dei dati trattati.

Art. 25 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano la normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizi sociali, tutela dei minori, disabilità e inclusione scolastica, gli atti di programmazione dell'Ambito Territoriale Sociale PLUS Ales-Terralba, il Disciplinare di

Accreditamento, il Catalogo delle Prestazioni e gli ulteriori atti amministrativi adottati dagli organi competenti.

Gli aspetti operativi relativi ai rapporti con i soggetti accreditati, alla registrazione delle prestazioni, alla rendicontazione, alla fatturazione e ai controlli sono disciplinati dalle specifiche previsioni del Disciplinare, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente Regolamento.

Gli aggiornamenti del Catalogo delle Prestazioni, delle tariffe, della modulistica, delle procedure operative e degli strumenti di monitoraggio possono essere approvati dagli organi competenti dell'Ambito senza necessità di modifica del presente Regolamento, salvo che incidano su disposizioni regolamentari espressamente previste.

Art. 26 - Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dall'atto di approvazione adottato dall'organo competente e resta vigente sino alla sua modifica o abrogazione.

Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente gestore dell'Ambito Territoriale Sociale PLUS Ales-Terralba e, ove previsto, sui siti dei Comuni aderenti alla gestione associata.

Le procedure e la modulistica inerenti ai Servizi sono uniformi per i Comuni aderenti, fatta salva la possibilità di adeguamenti organizzativi non contrastanti con il presente Regolamento, con il Disciplinare, con il Catalogo e con gli atti di programmazione dell'Ambito.

Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari incompatibili con il presente testo.